

Roma, 5 novembre 2020

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Dpcm 3 novembre 2020***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 3 novembre 2020. Di seguito, vi segnaliamo le misure di interesse per i comparti che rappresentiamo che, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 24 ottobre, si applicano a partire dal 6 novembre fino al 3 dicembre.

Tra le misure applicate all'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si segnala:

- **la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche** e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica. **Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale**, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al paragrafo 7 della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020. Resta comunque ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto (art. 1 comma 9 lett. z);
- **la sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tra cui figurano le biblioteche, gli archivi e i siti archeologici (art. 1, comma 9, lett. o)
- l'obbligo, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di svolgere le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni (art. 1, comma 9, lettera r).

L'art. 1 comma 9 lettera s) prevede che l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia e per i servizi educativi per l'infanzia continui a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. Inoltre, dietro autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, è possibile svolgere attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza arrecare pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime, avvalendosi dell'ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 recante *“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie”*.

Per quanto concerne strettamente il lavoro pubblico si precisa che **nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (ovvero, ad oggi, alla luce dell’Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) la presenza del personale nelle amministrazioni deve essere limitata alle sole attività ritenute indifferibili** e che, anche in ragione della gestione dell'emergenza, richiedono necessariamente tale presenza. **Il personale non in presenza deve prestare la propria attività lavorativa in modalità agile** (art. 3 comma 4 lettera i). In tali aree resta comunque fermo lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (art. 3 comma 4 lettera f).

Sull'intero territorio nazionale le pubbliche amministrazioni devono rispettare le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, al fine di disporre la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, anche attraverso appositi protocolli, e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità previste dall'art. 263 del decreto “Rilancio” in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (art. 5 comma 2).

L'art. 5 comma 3 prevede che **le pubbliche amministrazioni assicurano la più elevata percentuale possibile di ricorso al lavoro agile**, con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato. Deve essere in ogni caso garantito che almeno il 50% del personale impiegato in attività svolgibili da remoto acceda al lavoro agile (come previsto dall' art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L'art. 5 comma 4 esplicita una serie di misure già previste dal D.M. del 19 ottobre 2020. In particolare si prevede che, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

- organizzi il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
- nei confronti dei dipendenti genitori di figli sottoposti a misura di quarantena o in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza (di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, adotti ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le amministrazioni devono inoltre disporre la differenziazione dell'orario di ingresso del personale dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali (art. 5 comma 5)

La differenziazione dell'orario di ingresso è raccomandata anche ai lavoratori del settore privato. Allo stesso modo, è fortemente raccomandato anche per quest'ultimi lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, ai sensi dell'art. 90 del decreto "Rilancio" e secondo le indicazioni del Protocollo del 24 aprile 2020 (art. 5 comma 6).

Si ribadisce inoltre l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti e la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1 comma 9 lett. nn).

Si precisa, infine, che **gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative derogano al divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita** previsto sia con riferimento ai territori che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" (art. 2, comma 4 lett. a) (ovvero Puglia e Sicilia, alla luce dell'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020) sia relativamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità che si collocano in uno "scenario di tipo 4" (art. 3, comma 4 lettera a) ovvero, ad oggi, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, alla luce dell'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020.

Si precisa che tale Ordinanza, allegata alla presente nota, produce i suoi effetti a decorrere dal 6 novembre per un periodo di 15 giorni.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All_Dpcm 3 novembre 2020
Ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020